

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5925 del 15/11/2018
Oggetto	Società ZF- TRW AUTOMOTIVE ITALIA SRL in Comune di Ostellato - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6176 del 15/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 26735/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **ZF- TRW AUTOMOTIVE ITALIA SRL** con sede legale nel Comune di Torino, C.so Stati Uniti- C.F. 04867880017 ed impianto nel Comune di Ostellato Via Buonarroti 2 - Protocolli istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.20878 del 14/08/2018.Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 14/08/2018, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 31/08/2018 il n. PGFE/2018/10225 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 14/08/2018, dalla Società **ZF- TRW AUTOMOTIVE ITALIA SRL** dal Sig. Gil Carvalho Goncalves in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Torino, C.so Stati Uniti- C.F. 04867880017 ed impianto nel Comune di Ostellato Via Buonarroti 2 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ambientale atto n. 4359 del 17/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara, consistente:
 - nella variazione dello schema degli scarichi idrici;
 - nell'aggiunta di una nuova emissione in atmosfera e nello spostamento di una già autorizzata;
 - nella variazione dell'impatto acustico complessivo.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4359 del 17/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara.
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2018/11760 del 03/10/2018;
- visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico trasmesso dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 24/10/2018 con il n. PGFE/2018/13016;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **ZF- TRW AUTOMOTIVE ITALIA SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Torino, C.so Stati Uniti- C.F. 04867880017 ed impianto nel Comune di Ostellato Via Buonarroti 2 per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE POMPE OLEODINAMICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - 1.a. **S1 ed S3** scarico finale acque meteoriche in fogna bianca
 - 1.b. **S2** scarico di acque domestiche dei servizi in fogna nera;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – scarichi idrici.

2. eventuali altre acque e/o scarti da lavorazione dovranno essere smaltiti ai sensi di legge;
3. la ditta dovrà mantenere in efficienza gli sfiori di troppo pieno in fossi o scoli limitrofi;
4. devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica allegato "A" – rete fognaria che costituisce parte integrante del presente atto; prima dell'attivazione dello scarico, ovvero, nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla Società C.A.D.F. S.p.A. certificazione

congiunta da parte dell'Utente e del Direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto allegato alla presente;

5. è vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
6. le opere fognarie devono essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti. E' vietato immettere materie solide nella fognatura ricettrice. Ad evitare tali fenomeni deve essere effettuata la manutenzione periodica dei pozzetti e delle vasche Imhoff.
7. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. la ditta deve rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di Legge e nel vigente Regolamento di fognatura, disponibile presso gli uffici della società C.A.D.F. S.p.A.
9. Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla società C.A.D.F. S.p.A. .
10. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”, denominate **E1, E10, E11, E12, E15, E16 ed E17**
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 operazioni meccaniche	E10 aspirazione forno di tempra	E11 aspirazione forno di tempra/forno di rinvimento –portello carico/ scarico forno di tempra/lavatrice	E12 operazioni meccaniche/ lavatrici/ saldatura
Portata (Nm ³ /h)	15.000	800	5.500	12.000
Durata (h)	24	24	24	24
Altezza minima	9	9	9	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	-	-	350	-
Sostanze alcaline	-	-	5	5
SOV (C-org. totale)	-	150	150	-
Ammoniaca	-	-	15	-
Sist. di abbattimento	F.T.	nessuno	nessuno	F.T.

EMISSIONI	E15 lavorazioni meccaniche	E16 dentatrice a secco	E17 banchi prova L&T
Portata (Nm ³ /h)	5.500	5.400	4.000
Durata (h)	24	24	24
Altezza minima	10,5	10,5	10,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
Sist. di abbattimento	F.T.	F.T.	Gruppop filtrante + prefiltro

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E12, E15, E16 ed E17** con periodicità almeno annuale e semestrale alle emissioni **E10 ed E11**.

4. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione **E17**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'**Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
5. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione **E17** deve essere **messa a regime**;
6. dalla data di messa a regime della emissione **E17**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'**Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
7. l'emissione **E8** derivante da impianto termico utilizzato per riscaldamento ambienti di lavoro e l'emissione **A1** derivante da laboratorio di analisi e ricerca, sono escluse dall'ambito di applicazione autorizzativa ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**C**".
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali

l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Venga presentata, per il tramite dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'entrata a regime della attività produttiva, una nuova valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4359 del 17/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficienza della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Cadf S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.